

DETERMINA N. 11/23/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA TELECOM
ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO
GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata “*Telecom*”, del 1° marzo 2023, acquisita dall’Autorità in pari data con numero di protocollo 58532, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento*;

VISTA la nota del 2 marzo 2023, protocollo 60034, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato Telecom e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 28 marzo 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la memoria del 24 marzo 2023 della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., acquisita in pari data, protocollo 82336;

VISTO il verbale di udienza del 28 marzo 2023 che assegnava alle *Parti* il termine di trenta giorni per verificare la possibile composizione bonaria della lite insorta;

CONSIDERATO che allo spirare del termine fissato le *Parti* chiedevano congiuntamente un nuovo termine per la prosecuzione delle trattative;

CONSIDERATO che l'Autorità fissava una seconda udienza il giorno 11 luglio 2023 al fine di valutare l'esito del suddetto percorso negoziale, decorso il termine assegnato alle *Parti* per lo svolgimento del percorso negoziale;

VISTA le successive richieste di proroga dei termini assegnati dall'Autorità formulate congiuntamente dalle *Parti* per le vie brevi al responsabile del procedimento;

VISTI i verbali di udienza del 28 marzo e dell'11 luglio 2023;

VISTE le numerose interlocuzioni intercorse durante il procedimento controversiale tra le *Parti* ed il responsabile del procedimento, al fine di valutare e monitorare l'andamento del percorso negoziale;

VISTA la nota del 12 dicembre 2023, acquisita in data 13 dicembre 2023, protocollo n. 317931 con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell'accordo con la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. avente ad oggetto tema della lite insorta;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra le società Telecom Italia S.p.A. e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano